# Direttiva UE sui diritti degli azionisti II (SRD II).

Dal settembre 2020 è in vigore la seconda direttiva sui diritti degli azionisti dell'Unione europea («Shareholder Rights Directive II», SRD II). Con la revisione della direttiva si intende rafforzare i diritti di partecipazione diretti degli azionisti di società quotate in borsa con sede nell'UE o nello SEE e migliorare il flusso di informazioni e la comunicazione internazionale tra azionisti e società.

Il presente promemoria informa i clienti in merito ai diritti e agli obblighi previsti dalla Direttiva UE sui diritti degli azionisti. Il documento spiega in particolare la disposizione di cui al punto 20 lettera b delle Condizioni generali della BCG e integra le informazioni pubblicate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri in merito alla comunicazione dei dati dei clienti (cfr. swissbanking.ch).

#### Chi è interessato dalla direttiva?

In linea di principio, sono interessati tutti gli azionisti di emittenti con sede nell'UE o nello SEE le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (di seguito «società»).

#### Rientrano nell'ambito di validità anche le banche o i clienti svizzeri?

Sì, le norme sono di diritto europeo e si rivolgono principalmente alle società quotate in borsa con sede nell'UE o nello SEE, ma in linea di principio la direttiva si applica anche a tutti gli intermediari (ad esempio banche) con sede in un paese terzo come la Svizzera, a condizione che prestino ai loro clienti servizi su titoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Ne è interessata anche la BCG; il domicilio/la sede del cliente o dell'azionista non è determinante.

## Quali sono i diritti e i doveri principali?

# a) Identificazione degli azionisti

La direttiva stabilisce il diritto delle società di identificare i propri azionisti. Se detenete azioni di una società, la BCG è tenuta a fornire immediatamente a tale società, su sua richiesta, i dati che vi riguardano in qualità di azionisti.

# Quali dati vengono comunicati?

Le informazioni sull'identità dell'azionista comprendono in particolare:

- Cognome e nome o ragione sociale dell'azionista e indirizzo (se disponibile, anche indirizzo e-mail)
- Identificativo univoco (ad es. numero di passaporto per le persone fisiche o Legal Entity Identifier [LEI] per le persone giuridiche)
- Tipo di partecipazione e numero di azioni
- Data di acquisizione
- Eventualmente anche informazioni su terzi autorizzati a prendere decisioni d'investimento per conto dell'azionista

## Un azionista può rifiutare la divulgazione dei propri dati cliente?

No, su richiesta della società, la banca è tenuta a rivelare l'identità dell'azionista. La pubblicazione dei dati avviene sulla base dei documenti di base di volta in volta vigenti (Condizioni generali, Regolamento di deposito) della BCG.

L'unica possibilità per gli azionisti è quella di investire in altri investimenti che esulano dal campo di applicazione della direttiva.



#### b) Trasmissione di informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti

Inoltre, secondo la SRD II, una tale società ha il diritto di fornire ai propri azionisti informazioni sui cosiddetti eventi aziendali. Tra questi rientrano anche gli inviti alle assemblee generali che riceverete dalla BCG. La BCG vi assiste nell'ordinazione dei biglietti d'ingresso e su vostro incarico inoltra alla società l'iscrizione all'assemblea generale, con l'onere delle spese.

## Un azionista può rinunciare alle informazioni aggiuntive?

Sì, se non desiderate questa corrispondenza aggiuntiva, potete rinunciare espressamente all'invio degli inviti di tali società con il nostro modulo «Informazioni sull'assemblea generale (opting-out)». Tale rinuncia non vale per gli inviti alle assemblee generali di società domiciliate in Svizzera e quotate in borsa.

Sulla base delle disposizioni contrattuali, in particolare del Regolamento di deposito, la BCG continuerà a farvi pervenire informazioni sulle transazioni di capitale con possibilità di scelta (ad esempio un aumento di capitale o un'offerta di riacquisto di azioni della società). Le informazioni sugli eventi aziendali senza possibilità di scelta (ad esempio una distribuzione di dividendi) continueranno a essere fornite unitamente al conteggio, come di consueto.

